

REGIO ESERCITO ITALIANO

(1) _____

(2) 8^a Compagnia

Libretto Personale

(3) Cricca

Adolfo

Numero di matricola 19099 (8)

- (1) Corpo od istituto militare.
(2) Compagnia, squadrone o batteria.
(3) Cognome e nome.

8° REGG.° FANTERIA

(1) _____

(2) 8° Compagnia



LIBRETTO PERSONALE

di Giulio Doffo
figlio di Giovanni e di Bianconcina Amis
nato addì 15 Gennaio 1894 nel Comune
di Imola Circondario di Imola
domiciliato prima della venuta sotto le armi a _____

Iscritto di leva nel Comune di Imola
Mandamento di Imola Distretto
militare di Ravenna Classe 1895,
3.^a categoria, N° _____ d'estrazione.
Se celibe, ammogliato o vedovo _____
Religione _____ Professione o
condizione Insegnante elementare
Istruzione { sa leggere si.
all'atto della venuta sotto le armi } sa scrivere si.

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria.

**E. — Oggetti in consegna
per l'equipaggiamento individuale.**

AVVERTENZE.

§ 1. — In questo quadro dovrà sempre apparire quanti e quali oggetti d'armamento ed altri il militare ha in consegna come suo carico personale.

Ad ogni nuova distribuzione o restituzione, si dovrà quindi tirare una linea trasversale, e, mediante somma o sottrazione, far risultare il nuovo carico.

§ 2. — Nei cambi di compagnia o di corpo, il quadro è firmato, nella apposita colonna, dal comandante della compagnia perdente come attestazione che l'individuo ha fatto passaggio alla nuova compagnia od al nuovo corpo colle robe ivi indicate.

E. — Oggetti in consegna per

l'arredamento individuale.

DATA delle distribuzioni e delle restituzioni	Se distribuiti o restituiti	ARMI E MUNIZIONI						OGGETTI DI BUON UTILE					VIVERI di riserva			FIRMA del comandante della compagnia perdente nei cambi di compagnia e di corpo			
		Lettera <i>del p.c.n.</i>	mod. <i>91</i> con assortimenti	Scabola <i>La scabola</i>	Scabola da sottuffale	Daga d'artiglieria <i>D'artiglieria</i>	Cartucce a pallottola	Cinghia da <i>facile</i>	Chiusino mod. <i>91</i>	Giberna da <i>facile</i>	Bandoliera per giberna	Tacche da caricatori	Cinghie da cartucce <i>bottoni per cinghie...</i>		Razioni di galletta	Scatolette di carne in conserva	Razioni di sale
<i>1915</i> <i>18 giugno</i>	<i>Di</i>							<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>								<i>Reporte da campo</i>	



H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

AVVERTENZE.

§ 1. — Le distribuzioni di oggetti di corredo sono notate ne. l'ordine in cui si succedono all'atto che si consegnano le robe agli individui.

§ 2. — Per gli uomini dell'arma di fanteria e delle compagnie di sanità e sussistenza, che vengono completamente equipaggiati dai distretti col sussidio del *Foglio d'equipaggiamento* mod. 715, sulle due prime pagine del quadro sarà incollata la 1^a parte del detto foglio, applicandone la metà superiore nella pagina a sinistra e la metà inferiore nella pagina a destra.

Per gli uomini dei corpi di cavalleria, artiglieria e genio, che ricevono dai distretti il *pastrano*, il *berretto* ed altre poche robe, la parte 1^a del foglio mod. 715 sarà unita al quadro, ma senza incollarla, e gli oggetti ivi indicati verranno poi trascritti sul quadro stesso all'arrivo degli uomini al corpo, per cura delle compagnie.

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Classe d'uso	Quantità
18 giugno 1921	Asciugatoio.....			2
	BERRETTO (con fregi).....			1
	Borraccia con coreggia.....			1
	Borsa completa da pulizia.....			2
	CAMICIE.....			2
	CAMICIE.....			
	CAPPOTTO (con fregi da spallini).....			
	Cappuccio di lana.....			
	CHEPI (con fregi) o CAPPELLO (completo)			
	COLBACCO od ELMO.....			
	Copertura di tela cerata da cappello.....			
	Coreggia da pantaloni.....			1
	Coreggie da pastrani.....			
	Coreggie porta-gavette e valigia.....			
	Coreggia porta-valigia.....			
	Coreggiuole da zaini.....			
	Cravatte da collo.....			1
	Cucchiaio.....			1
	Distintivi da..... (paia).....			
	FARSETTO a maglia.....			1
	Fascie di lana.....			1
	Fazzoletti.....			2
	Gambali di cuoio (paia).....			
	Gavetta (serie _____ n° _____).....			1
	GIUBBA di panno.....			
	GIUBBA di tela.....			1

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Classe d'uso	Quantità
	Guanti di.....			
	Mantellina.....			
	MUTANDE.....			2
	Nappina.....			
	Pacchetti da medicazione.....			
	Paletti per teli da tenda (paia).....			2
	PANTALONI di panno.....			
	PANTALONI di tela.....			1
	PANCIOTTO.....			
	Parti di bastone per teli da tenda (paia)...			2
	PASTRANO.....			2
	Pezzuole da piedi (paia).....			
	Sacchetti da galletta.....			
	Sacchetti per le razioni di sale.....			2
	Sacchi da vestiario e da biada.....			
	SCARPE, STIVALINI o STIVALETTI (p.).....			
	SCARPE, STIVALINI o STIVALETTI (p.).....			
	Scatolette da nero.....			
	Sottopiedi con bottoni gemelli (paia).....			
	Spazzola.....			
	Speroni con coreggiuole (paia).....			
	Tascapane.....			1
	Tazza di latta.....			1
	Teli da tenda.....			1
	UOSE (paia).....			
	Zaino o Valigia.....			1

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni	OGGETTI DISTRIBUITI	Classe d'uso	
		Quantità	

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni	OGGETTI DISTRIBUITI	Classe d'uso	
		Quantità	

La Bandiera.

La bandiera è un emblema di onore consacrato dalla religione che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti gloriosi del Corpo e gli individui che vi presero parte ed eccita in lui sensi di nobile emulazione.

I militari debbono alla bandiera i maggiori segni d'onore. Nel combattimento debbono guardarla con somma sollecitudine e difenderla a tutta oltranza; tutti, e particolarmente quelli ai quali ne è affidata la guardia immediata, debbono ritenersi a gloria di farle scudo col proprio petto, ed essere pronti a perdere la vita anzichè cedere la bandiera al nemico.

La Disciplina.

La disciplina militare consiste nell'osservanza delle regole determinate ed inviolabili, le quali definiscono le attribuzioni ed i doveri di ciascun membro della militare gerarchia. Essa è la base e la principale virtù dell'esercito, e il primo dovere del militare d'ogni grado.

È dalla disciplina che gli eserciti traggono anima e vita, perchè essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali ed è la vera fonte di unione, di ordine, di forza.

La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il militare è legato all'osservanza della disciplina dal dovere, qual cittadino, verso il Re e la Patria, e dal giuramento.

Il Giuramento.

Il giuramento è la solenne promessa innanzi a Dio, che ogni militare fa sul proprio onore entrando nelle file del regio esercito di mantenersi fedele al Re, di osservare lealmente le patrie leggi, e di adempiere a tutti i suoi doveri di disciplina e di servizio finchè rimane sotto le bandiere.

Il militare che infrange il giuramento, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito, si macchia d'infamia e viene in obbrobrio a' suoi compagni d'armi ed a' suoi concittadini.

Doveri generali.

Il soldato, penetrato della nobile parte che rappresenta fra i cittadini pagando alla Patria il suo tributo di militare, deve

adattarsi subito e volenterosamente alle esigenze della sua nuova condizione ed attendere con animo lieto e con diligenza al servizio.

Armato per la difesa del Re e della Patria, deve sentirsi ispirato a sentimenti elevati pari a tale suo nobile compito.

Ogni suo atto deve perciò essere informato alle leggi dell'onore ed alla pratica delle virtù militari, che consistono nel profondo sentimento del dovere e nel respingere tutto ciò che è incompatibile colla dignità dell'uomo.

Nel rispetto delle leggi dello Stato e nell'osservanza dei doveri civili egli deve essere d'esempio agli altri cittadini.

In qualsiasi circostanza deve mostrarsi educato, benevolo e cortese verso i concittadini ed essere sempre pronto a soccorrere chiunque versi in pericolo. Armato unicamente per la difesa della Patria e del Trono, il militare non deve usare delle sue armi ad altro fine, ed egli commetterebbe una viltà quando abusasse delle armi in soprusi e prepotenze contro persone inerme.

Grave colpa commetterebbe prendendo parte qualsiasi ad assembramenti o manifestazioni di partiti politici, come pure a tumulti, disordini o violenze d'ogni specie.

Ubbidienza e zelo nel servizio, temperanza, delicatezza, punto d'onore, generosità, lealtà, franchezza e benevolenza ai compagni d'armi, fiducia illimitata nei capi, pazienza, abnegazione, devozione e amore al Re e alla Patria, e coraggio a tutta prova sono altrettante virtù che devono fregiare chiunque ha l'onore di vestire l'assisa militare e di appartenere all'esercito.

Il soldato poi non deve mai stare in ozio, sorgente di vizi e di molti mali.

In ogni tempo e luogo potrà occuparsi utilmente colla lettura d'un buon libro, e trovare in essa ricreazione, consiglio ed incoraggiamento.

Il militare deve sovente scrivere ai propri genitori. Questo, oltrechè essere stretto dovere, è ancora uno dei migliori mezzi che consoli e sollevi l'animo.

Nello scrivere il soldato deve evitare ogni notizia esagerata e tanto più di dire cose non vere intorno al proprio stato per non allarmare i parenti e screditare le istituzioni militari.

Spirito di Corpo.

I militari di uno stesso Corpo, devono considerarsi come membri della stessa famiglia, epperò trattarsi gli uni gli altri con reciproca fiducia e cordialità ed in ogni occorrenza prestarsi scambievolmente assistenza e conforto.

Il militare deve avere gelosa cura della riputazione e dell'onore del suo Corpo come dell'onore e della riputazione propria, e non solo deve astenersi da ogni atto o parola che possa recarvi offesa o dimostrarne poco pregio, ma adoperarsi per tutto quanto può accrescerne il lustro. E se, sciaguratamente, alcuno mancasse all'onore della divisa, l'opinione dei suoi camerati deve condannarlo e respingere la solidarietà del suo fallo.

Dalla buona armonia tra i militari di un Corpo e dalla comune loro sollecitudine a mantenere intemerata la fama e le nobili tradizioni deriva quella salda fiducia di un Corpo nella propria virtù, che chiamasi *spirito di Corpo* e che n'è la forza ed il più giusto vanto.

Spirito militare.

I sentimenti d'affetto e di riguardo, che il militare ha per il proprio Corpo, deve pure estenderli a tutti gli altri Corpi dell'esercito. Figli dello stesso paese, soggetti alle medesime leggi ed armati per lo stesso fine di difendere la Patria e il Trono, fra tutti i soldati di un esercito deve regnare costantemente quella stima e quella simpatia vicendevoli, che ben si accordano con una lodevole e proficua emulazione. In ciò e nella stima che ciascun militare deve sentire dell'assisa sua consiste lo *spirito militare* che è la forza morale, l'anima dell'esercito.

Buona condotta.

L'osservanza esatta e coscienziosa dei premissi doveri generali e di tutti quelli particolari, che i vari regolamenti prescrivono e dei quali ogni militare è tenuto a procacciarsi la conoscenza per quanto può riguardarlo, costituisce la *buona condotta*.

La buona condotta è obbligo del militare verso la Patria; l'unico mezzo ond'egli può cattivarsi e conservare la stima e

la benevolenza de' suoi capi e de' suoi camerati ed acquistare distinzione e gradi; e gli tornerà poi sempre di giusto orgoglio ed anche di giovamento, quando sarà rientrato nella vita privata.

Colla cattiva condotta invece il soldato incorre ne' castighi, nelle pene e qualche volta anche in sciagure irrimediabili; si attira il discredito e perde l'affetto de' suoi superiori e de' suoi compagni; si rende pesante ed odiosa la vita; ed il giorno in cui viene congedato dal servizio militare si vede rifiutata la *dichiarazione di buona condotta*, sente il rimorso e la vergogna d'aver servito male il proprio paese, e la taccia di cattivo soldato avrà per lui effetti irreparabili anche nella vita privata.

Igiene.

È dovere del militare di curare la propria salute, per quanto da lui dipende, onde mantenersi in condizione di prestare utile servizio; bisogna pertanto che egli osservi tutte quelle prescrizioni igieniche che sono compatibili cogli obblighi del servizio militare, e che sono consigliate dallo stesso *Regolamento di disciplina*.

Queste prescrizioni consistono principalmente nella nettezza del corpo, nella temperanza, ed in certi riguardi nelle vestimenta e nei cibi.

Per tener netta la persona bisogna: lavarsi il viso ed il collo ogni mattina, i denti, le mani e le unghie ogni qualvolta non sono puliti; i piedi due ed anche tre volte per settimana, specialmente nell'estate; prendere bagni interi quando vengono ordinati alla truppa. Quel soldato che così non cura la pulizia del corpo, oltre a dare facile piglio a malattie cutanee, si rende agli altri schifoso.

Il cibo moderato e composto di vivande sane, come quelle che compongono il rancio, mantiene buona la salute; il cibarsi smoderatamente, o di alimenti malsani, cagiona frequenti e gravi malattie, talvolta insanabili. Lo astenersi poi dagli eccessi del vino e delle bevande spiritose è indispensabile, più che ad ogni altro, al militare; imperocchè, oltre al rovinare irreparabilmente la salute, cotesti eccessi degradano ed abbrutiscono il morale dell'uomo, tolgono al soldato l'occasione di segnalarsi, sono cause di risse, di disordini ed anche d'insubordinazione, e così di punizioni frequenti e gravi.

Anche lo smoderato fumare danneggia la salute. Il mastigar tabacco è abitudine dannosa, schifosa e riprovevole.

Riguardo alle vestimenta, bisogna avvertire che tutte le parti dell'abbigliamento siano comode, senza che alcuna legaccia o compressione impacci la respirazione, i movimenti dei muscoli ed il corso del sangue. Non saranno mai troppe le cure che si avranno nella scelta di una calzatura bene adatta, cioè nè troppo larga nè troppo stretta. La prima espone i piedi al freddo, all'umido e rende facili le scorticature e le distorsioni; la seconda è, dopo breve cammino causa di doglia e di escoriazioni, e predispone ai calli; motivi pei quali in guerra e nelle lunghe marcie parecchi entrano all'ospedale. Sapendosi poi che il piede si allunga e si allarga camminando, le scarpe si debbono scegliere alquanto più larghe e più lunghe del piede in riposo.

Quando le scarpe sono inzuppate d'acqua, bisogna farle asciugare all'aria e non al fuoco, riempiendole prima di fieno o di paglia affinché l'acqua non le indurisca; ed ungerle frequentemente con grasso.

Nelle marcie conviene osservare le seguenti prescrizioni igieniche: avere la borraccia piena d'acqua di buona qualità, alla quale sarà ottima cosa, quando si possa, mescolare caffè, vino od aceto. Non mangiar frutta acerba od altri cibi nocivi; nè bere liquori spiritosi, anche nelle giornate fredde. Quando si è in traspirazione, per quanta sete si possa avere, bisogna limitarsi a risciacquar la bocca, inghiottendo dell'acqua a piccoli sorsi e a intervalli. Anche dopo riposato non conviene berne nè troppa quantità nè di troppo fredda. È un errore il continuare a bere finchè uno non si senta dissetato, essendo che l'acqua mette un certo tempo a produrre, dopo la sua ingestione, la sensazione della sete appagata.

Trovandosi in sudore o riscaldato da lunga marcia o da altra fatica, non sbottonarsi subito e tutto ad un tratto le vestimenta, nè scoprirsi il capo, salvo il tempo per asciugare il sudore, nè star fermi senza cambiarsi, nè esporsi alla corrente d'aria, nè lavarsi con acqua fredda, astenersi insomma da tutto ciò che espone a repentina soppressione della traspirazione; curare particolarmente i piedi, ripulirli e lavarli dal sudore e dalla polvere, ciò, ben inteso, dopo un certo riposo e dopo cessata la traspirazione; sarà anche utile di ungersi i piedi di sego o di quelle polveri medicinali che saranno prescritte dal medico, specialmente dove siavi pericolo di escoriazioni.

Quando uno siavi di molto impolverato nella marcia o nell'esercitazione, giunto alla tappa ovvero ritornato in caserma, bisogna si netti gli occhi dalla polvere, che può essere causa d'irritazione o d'oftalmia, col mezzo di leggere aspersioni d'acqua, e sarà pur bene si lavi leggermente la faccia e la bocca.

Doveri in marcia.

Se indrappellato, il soldato non deve mai scostarsi, senza permesso, dal proprio drappello; se isolato, deve attenersi rigorosamente all'itinerario che gli fu prefisso nel foglio di viaggio.

Così nella marcia, come alloggiando presso gli abitanti, il soldato deve rispettare le proprietà private, astenersi dal pretendere quello che non gli è dovuto, come eziandio dal mostrar desiderio di cosa che non gli spetti o non possa pagare, giacchè ciò si avvicina all'elemosinare, fatto indecoroso e vituperevole per il militare.

Il soldato, che essendo in marcia da solo cadesse ammalato e non potesse continuare il viaggio prefissogli, deve presentarsi al Comando del Distretto militare ed in difetto di questo al Comandante dei carabinieri reali, ovvero al Sindaco se nel luogo neppure vi fosse stazione di carabinieri. Così potrà essere visitato da un medico e ricoverato nell'ospedale se occorre.

Doveri speciali a riguardo del cavallo.

Il soldato, cui è affidato un cavallo, ne è responsabile, deve curarlo, amarlo, ammaestrarlo e renderselo confidente; ciò che si ottiene colla pazienza e colla dolcezza.

Prima di servirsene, deve assicurarsi che la ferratura sia in perfetto stato, e così pure la bardatura. Deve poi insellarlo a dovere, perocchè da ciò dipende la sua resistenza e conservazione, essendo che il cavallo non può essere ferito dalla sella se bene insellato e se il cavaliere userà tutte le cautele nell'affardellamento e nel modo di stare in sella.

Dopo una fatica deve strofinarlo ben bene, e non dargli nè da mangiare nè da bere, finchè non sia in lui cessato lo stato di orgasmo.

Quando il cavallo cade ammalato, il cavaliere deve all'istante accorgersene e farne immediatamente rapporto ai superiori. Qualora si trovasse isolato, dovrà dirigersi all'Autorità militare o al Sindaco, e cercare tutti i modi per farlo curare.

Colui che sciupa il cavallo per incuria incorre in gravi puzioni; colui che lo sciupa scientemente o lo danneggia per brutalità, cade sotto la giurisdizione penale.

La uniforme militare.

L'uniforme militare è la foggia particolare di vestire determinata da speciali regolamenti, che distingue le persone addette alla milizia, i corpi ai quali esse appartengono ed i vari gradi dei quali sono insignite.

È quindi stretto dovere del soldato di vestire sempre la sua uniforme tal quale è prescritta e di curarla; perocchè chi si mostra in pubblico colla divisa alterata nelle forme o nelle dimensioni, ovvero non pulita e non in perfetto assetto, mostra non solo di essere poco disciplinato, ma di non intendere al giusto il pregio dell'uniforme militare e di non meritare di vestirla.

Doveri del soldato in guerra.

La guerra è l'atto più solenne per il militare, il quale deve perciò entrare in campagna con animo lieto e tranquillo: allora vedrà che essa è meno disastrosa di quel che alcuni la dipingono, e che un soldato il quale abbia fede e coraggio trionfa quasi sempre delle difficoltà e dei pericoli che la guerra presenta.

È però necessario spiegare in tutto il loro vigore le virtù che costituiscono il buon soldato, cioè: buon volere, costanza, generosità d'animo e fermo proposito di eseguire il proprio dovere.

La fiducia nei propri capi è il primo passo che guida alla vittoria; e il soldato che confida nelle proprie armi ha già in mano una forza preponderante. Ora questi vantaggi non possono mancare al soldato italiano, perchè de' suoi capi, oltre l'interesse e l'affezione che gli portano, egli ha anche avuto agio, al campo e alle grandi manovre, di constatare l'intelligenza e l'abilità; e perchè non è esagerato l'asserire che le nostre armi non temono alcun paragone per la loro solidità, portata e precisione di tiro.

Il soldato poi non deve dimenticare:

Che senza disciplina, anche in tempo di pace, non vi è esercito possibile; ma che in guerra poi, se essa non è rigidamente e scrupolosamente mantenuta e praticata, non vi può essere speranza alcuna di vittoria. Con truppe poco disciplinate, oltre che le più sagge disposizioni e l'abilità dei migliori generali rimangono paralizzate, il minimo insuccesso diviene quasi sempre una disfatta;

Che l'indisciplina non solo conduce al disonore di un esercito, ma aumenta anche gli stenti e le privazioni, perchè dove essa regna, l'ordine è perduto, e quindi resta impossibile provvedere convenientemente ai bisogni delle truppe;

Che la prima qualità del soldato è la costanza nel sopportare i disagi e le privazioni, mentre il valore non ne è che la seconda. Le marcie sono la più gran fatica della guerra, ed è quivi appunto che il soldato deve fare l'estremo di ogni suo potere per non lasciarsi abbattere e vincere dalla rilassatezza e dal cattivo umore;

Che se la fatica gli sembrasse talvolta soverchia, anzichè mormorare e permettersi lamenti contro chi dirige la colonna, cosa che porta alla indisciplina e indebolisce la fiducia generale nel buon successo, il soldato deve pensare che ciò può essere imperiosamente richiesto dalle circostanze.

È così pure il soldato non dovrà mai permettersi di chiedere l'alt, neppure sottovoce, e molto meno poi frizzi contro chi dirige, o attraversa la colonna a cavallo. Se a prima vista queste licenze possono sembrare di poca importanza, esse invece, oltre menomare il buon concetto di una truppa se non vengono severamente represses, sono quasi sempre origine di più gravi atti d'indisciplina, e commetterebbe gravissima mancanza il superiore che le tollerasse.

Se accade lungo una marcia che i graduati impediscano al soldato di soddisfare a qualche vicina fonte o corso d'acqua il prepotente bisogno della sete, anzichè averselo per male, egli deve pensare, che ciò, oltre all'essere loro imposto dal dovere, perchè il buon andamento della marcia lo esige, essi lo fanno anche nel bene della sua salute.

La paura è una malattia contagiosa e rapidissima, che in un momento può guadagnare masse di individui, per la viltà di un solo. È quindi mestieri guardarsi in ispecial modo dal lasciarsi vincere dal timor panico. Il soldato che fugge senza nemmeno sapere il perchè, non solo compromette la propria esistenza, ma cade anche nel ridicolo sotto il punto di vista dell'amor proprio militare, e pregiudica seriamente la riputazione del suo Corpo.

Il buon soldato deve attendere con calma e fiducia il segnale del combattimento, ed entrare animosamente nella battaglia non avendo di mira che la vittoria. Dio protegge i valorosi, e coloro che combattono generosamente il più delle volte hanno in aiuto la fortuna.

In qualunque luogo di combattimento il soldato sia posto, si immagini che quello sia la patria, la sua casa, e non receda mai di un sol passo. Il militare deve essere persuaso che la

resistenza offre maggiori probabilità di salvezza che la fuga, perchè degli uomini che stanno fermi e combattono pochi se ne perdono, mentre invece di quelli che fuggono è piccolissimo il numero che si salva. La morte si attacca ai passi dei fuggenti, e guai in oggi a chi volge le spalle! È allora che l'efficacia delle armi a retrocarica si spiega con tutta la sua potenza, perchè il nemico, non più obbligato a ripararsi, è perfettamente libero in tutti i suoi movimenti, semina inesorabilmente la morte nella più vasta scala.

Accade qualche volta che gruppi od individui isolati, i quali hanno dalla prima linea vilmente abbandonato il combattimento, onde coprire la loro vergogna, vanno spargendo voci allarmanti sulle sorti del loro Capo e dei loro compagni. Sono menzogne che debbonsi sprezzare; ma, ammesso pure che fosse il vero, chi è risoluto e determinato a vendere caramente la vita e fare il suo dovere, non deve curare le più cattive notizie.

Il soldato insomma entri in campagna colla ferma volontà di compiere il suo dovere, fiducioso ne' suoi capi, in sè e nei compagni, e nelle proprie armi, ed allora avrà fatto tutto quanto stava in lui per rendere più probabile e più facile la vittoria.

Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato.

Il militare mandato in congedo, se non è avviato a casa direttamente, deve presentarsi al Comando del Distretto, nel cui territorio ha dichiarato di fissare il suo domicilio. Se non si presenta al Distretto nel tempo stabilito, va soggetto a punizione disciplinare, ed incorre nel reato di diserzione se il ritardo eccede i cinque giorni.

Giunto poi nel Comune scelto per suo domicilio, il congedato ha l'obbligo di presentarsi al Sindaco, il quale gli farà deporre le stellette e gli consegnerà il foglio di congedo illimitato, munito del suo *Visto*. Se trasgredisce all'ordine di presentarsi al Sindaco per ritirare il foglio di congedo, si espone ad essere arrestato dai carabinieri reali e tradotto al Distretto per subire una punizione disciplinare adeguata alla commessa trasgressione.

Il militare, che smarrisse il foglio di congedo illimitato, può ottenerne una copia facendone domanda in carta libera al Comandante del Distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del Sindaco.

Deve ricordar sempre che appartiene all'esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per non rendersi indegno dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dal Distretto militare o dal Sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato.

Deve presentare il foglio di congedo ogni qual volta ne sia richiesto dalle Autorità militari, o di pubblica sicurezza; ma questo non può mai essergli tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal Sindaco o dalla Autorità militare per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizione superiore.

È libero di prender moglie senza che occorra la preventiva autorizzazione dell'Autorità militare.

Può liberamente cambiare di residenza, ed anche di domicilio, informandone il Sindaco del Comune in cui concorse alla leva, e, quando non vi sia domiciliato, il Sindaco di quello in cui ha domicilio.


Se appartiene all'esercito permanente o alla milizia mobile, volendo recarsi all'estero, ne deve far domanda al Sindaco del proprio Comune, indicandone i motivi, onde ottenerne l'autorizzazione dal Comandante del Distretto militare.

La circostanza di aver cambiato domicilio ed ottenuto il passaporto per l'estero non lo esime dalle pene sancite per la diserzione in caso di inobbedienza ai richiami sotto le armi per mobilitazione.

Se è ascritto alla milizia territoriale, può espatriare liberamente e senza consenso dell'Autorità militare.

Se per infermità sopraggiunte dopo che ha ottenuto il congedo illimitato è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, deve, per mezzo del Sindaco, rivolgere domanda al Comandante del Distretto militare per essere sottoposto alla rassegna di rimando che ha luogo ogni anno nei mesi di aprile e ottobre.

Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il Distretto, dove, giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che, compiute le operazioni della mobilitazione, possa farsi luogo alla rassegna.



Il militare in congedo illimitato cessa da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età.

Richiamo alle armi per mobilitazione.

Un pubblico manifesto del Comando del Distretto militare prefigge il giorno e il luogo del convegno e della partenza.

Quelli che si trovassero all'estero avranno avuto la precauzione d'incaricare i parenti di avvertirli.

Il pretesto dell'ignoranza della chiamata è inammissibile per legittimare la non presentazione o l'indugio.

Il militare richiamato sotto le armi ha l'obbligo di presentarsi al Distretto militare, nella cui giurisdizione ha dimora.

Se dimora in un Comune che non sia compreso nel mandamento, nel cui capoluogo si trova il Comando del Distretto, si deve presentare al Sindaco del Comune del capoluogo di mandamento, il quale gli somministrerà i mezzi di viaggio per raggiungere la sede del Distretto. — Ciò non toglie però che, volendolo, possa recarsi direttamente al Distretto, come sarà avvertito nel manifesto di chiamata.

Si recheranno però direttamente al proprio Corpo o reparto di corpo, senza passare pel Distretto, coloro pei quali sia così indicato sul rispettivo *Foglio di congedo* o nel manifesto di chiamata.

Il militare che senza giustificato motivo non si presenta nel giorno stabilito è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni è denunciato disertore.

Se fosse malato, e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare l'impossibilità di partire mediante dichiarazione medica, da rinnovarsi di 15 in 15 giorni.

Se si trovasse all'estero, non potendo presentarsi nel dì prescritto stante la distanza, deve legittimare tale suo ritardo coll'esibire, al suo arrivo sotto le armi, il proprio passaporto e comprovando che, avuto riguardo al cammino a percorrere, non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Ove un Circondario sia invaso dal nemico, il militare in congedo illimitato o in licenza, senza aspettare pubblicazione di manifesto, deve dirigersi e presentarsi subito al Distretto militare più vicino.

Richiamo alle armi per istruzione.

Il militare chiamato alle armi per istruzione, il quale, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno stabilito, è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda gli otto giorni, viene denunciato mancante alla chiamata.

Se il militare richiamato sotto le armi fosse malato e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare tale circostanza mediante certificato medico, confermato dal Sindaco, da trasmettersi al Comandante del Distretto. Protraendosi la malattia, il certificato medico dev'essere rinnovato allo scadere del decimo giorno, ed in base ad esso viene determinato il rinvio del militare ad altra successiva chiamata.

Il militare che si trovi all'estero, col regolare *nulla osta* dell'Autorità militare, allorchè viene richiamata la sua classe e categoria sotto le armi per istruzione è senz'altro dispensato dalla chiamata.

In caso di mobilitazione, i rinvii e le dispense ottenute per la chiamata all'istruzione sono considerate di niun effetto; ed il militare deve senz'altro rispondere alla chiamata della propria classe e categoria, sotto pena di essere dichiarato disertore.

Passaggio alla Milizia territoriale.

Nel passare alla milizia territoriale, il militare in congedo viene ascritto alla classe dell'anno nel quale è nato e ne segue la sorte, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo abbia appartenuto nell'esercito permanente e nella milizia mobile.

Riammissione in servizio.

Il sottufficiale in congedo illimitato può essere riammesso in servizio, sia nel proprio Corpo sia in altro Corpo della stessa arma, quando consenta ad assumere una nuova ferma di 5 anni e purchè non abbia oltrepassato l'età di 32 anni compiuti e si trovi in congedo da meno di due anni, oppure: se trattasi di sottufficiale dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, di sottufficiale musicante o di capo armaiuolo, purchè non abbia oltrepassato l'età di 35 anni compiuti e si trovi da meno di due anni alla milizia territoriale.

Possono del pari essere riammessi in servizio, coll'obbligo di una nuova ferma di 5 anni, nell'arma dei carabinieri e negli stabilimenti militari di pena, i militari in congedo di qualunque grado, classe e categoria; purchè nonentino più di 35 anni compiuti e non si trovino ad aver fatto passaggio nella milizia territoriale da oltre due anni.

Quando, dopo compiuto un anno del nuovo servizio sotto le armi, i predetti militari siano ammessi alle rafferme con premio o con soprassoldo rimangono prosciolti dalla ferma di anni 5.

I militari in congedo di qualunque grado, classe e categoria possono altresì essere ammessi nelle truppe d'Africa, purchè soddisfacciano alle condizioni speciali stabilite per l'arruolamento in quelle truppe.

Come si incorre nel reato di diserzione.

L'assenza del militare dal Corpo per cinque giorni compiuti, senza autorizzazione, importerà di pien diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il Comandante del Corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore d'assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, è in facoltà del Comandante del Corpo, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, di denunciarlo disertore, anche solo quando non abbia risposto ad una chiamata.

Chi dovendo recarsi al suo Corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o la sua licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

La diserzione commessa di concerto tra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita quindi ancora più severamente.

In tempo di guerra, sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Presentazione volontaria prima del termine

In cui la diserzione è incorsa di pien diritto.

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una Autorità qualunque dichiarando volersi restituire al Corpo o distaccamento cui appartiene, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta Autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

Concorso nel reato di diserzione.

Coloro che, senza avere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Reato di rifiuto d'obbedienza.

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle Autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Reato di rivolta.

Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

I militari che, in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, saranno pur considerati come rei di rivolta, ma la pena sarà da uno a tre gradi minore che nel caso precedente.

Reato d'ammutinamento.

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi or ora contemplati, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

Obbligo**d'impedire i reati di rivolta e d'ammutinamento e di riferirne all'Autorità superiore.**

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Incorreranno ugualmente nella stessa pena i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'Autorità superiore appena che ne avranno avuto notizia.

Reato d'insubordinazione.

Il militare, che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o alla marina, sarà considerato reo di insubordinazione.

Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

L'insubordinazione è punita da pene gravissime.

Reato di tradimento.

Incorre nel reato di tradimento chi avrà sparso notizie od alzato clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento; e chi avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

Istigazione alla resa.

Il militare, che durante il combattimento e senza ordine del Comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci.

Reati in sentinella o vedetta.

La sentinella o vedetta, collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà il posto in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

La sentinella o vedetta, collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi,

viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovata addormentata.

La sentinella o vedetta che, fuori dei casi precedenti, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare se sarà trovata addormentata.

Abbandono del posto.

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una fortezza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare.

Nelle fortezze dichiarate in istato di guerra, o nei Corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

Ubbriachezza.

Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

Nei reati di rivolta, ammutinamento, insubordinazione, la ubbriachezza non fa luogo a diminuzione di pena.

Passaggio alle Compagnie di disciplina.

Passa in una compagnia di disciplina di punizione fino al termine della ferma sotto le armi:

a) il soldato che, dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, persiste nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento;

b) il militare che si macchia di colpe aventi carattere indecoroso, come camorra, indelicatezza, pederastia, tentativo di stupro, pubblica mendicazione, simulazione d'infermità;

c) il militare colpevole di mene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, o che — direttamente o indirettamente — partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse;

d) il militare che, dopo subita una condanna al carcere o alla reclusione militare, è immeritevole, per la natura del reato commesso, di rientrare nel Corpo;

e) il militare che i comandanti di Corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile, nell'interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione alle compagnie di punizione;

f) i caporali e soldati, che si ammogliano in opposizione al prescritto del § 564 del regolamento di disciplina militare, previa la retrocessione del grado per i primi.

Passa ad una compagnia di disciplina speciale fino al termine della ferma sotto le armi il militare che ha subito condanna per furto commesso dopo l'arruolamento.

Conservazione del corredo militare

e degli altri oggetti di equipaggiamento.

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli altri oggetti del corredo militare a titolo d'uso ed è responsabile della buona conservazione delle robe. E quindi suo stretto obbligo di averne la massima cura affinché possano servire il maggior tempo possibile.

L'uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni od altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogni di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l'intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggiore consumo sia stato causato da incuria o trascuratezza, il soldato è sottoposto all'addebito di una parte proporzionale del valore dell'oggetto.

Così pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover

riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari, che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rifusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addebitamenti per sciupio di robe, sono sottoposti alla giornaliera ritenuta sul soldo di centesimi 5 pei soldati e caporali e 10 pei sottufficiali sino a compiuta estinzione del debito.

Ai caporali e soldati, che durante la ferma si siano mostrati più diligenti nella conservazione del vestiario, potrà essere accordato, allo invio in congedo, un premio di lire 5 o, nel caso che abbiano fatto uso continuato di biancheria propria, un premio variabile da lire 5 a lire 10.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento, il soldato ha gli stessi doveri e la stessa responsabilità che per le cose di corredo.

È pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi.



2269

1917

3402